



REGIONE DEL
VENETO



PROVINCIA
DI TREVISO



COMUNE di
VEDELAGO

**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO
RELATIVO A NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI
NON PERICOLOSI TRAMITE OPERAZIONI R13, R12, R4**

sito in

Comune di Vedelago (TV), Via del Lavoro 12/A

Istanza di VIA e contestuale approvazione del progetto, ai sensi degli artt.19 e 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

ELABORATO	TITOLO ELABORATO	DATA
RP.15	ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI APPLICABILI AL SITO OGGETTO DI INTERVENTO	Luglio 2018
REV.00		

PROPONENTE:

Autodemolizioni De Rossi Srl

Recupero & Riciclaggio rottami ferrosi e non
Autodemolizioni

Sede Legale: Via Vicenza, 28 - 31050 Vedelago (TV)
P.IVA 04269850261
Tel. +39 0423.400413 Fax. +39 0423.708064
www.derossigroup.it

TIMBRO E FIRMA:

Sig. CARRARO Michael

Il Legale Rappresentante

STRUTTURA RESPONSABILE DI COMMESSA:



Studio Calore srl
Consulenza Ambientale

Via Lisbona, 7 - 35127 - PADOVA
Tel. 049 8963285 - Fax 049 8967543 - info@studiocalore.it - www.studiocalore.it
C.F. e P. IVA 04542110285 - R.E.A. n. 398131 - Cap. Soc. euro 10.000,00 i.v.

Dott. CALORE Alessandro

Il Legale Rappresentante

ESTENSORE RESPONSABILE DELL'ELABORATO:

Ing. TEMPESTA Fabio

EMISSIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
0.0	07/2018	FT	FT - AC	FT - AC	Prima emissione

Questo documento costituisce proprietà intellettuale di Studio Calore S.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell'autore (legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e segg. C.C.)

COMUNE DI VEDELAGO
Provincia di Treviso



PI

Elaborato

NTO

-


-

Scala

-

Norme Tecniche Operative

Seconda variante al Piano degli Interventi redatta ai sensi dell'art. 18 della L.r. 11/2014



Amministrazione Comunale

Cristina Andretta
Sindaco

Dott. Enzo Spadetto
Segretario Comunale

Ufficio Tecnico

Ing. Stefano Barzan
Responsabile Ufficio Tecnico

Progettisti Incaricati
Arch. Leopoldo Saccon

Struttura operativa
LEPCO

Aspetti idraulici
NordEstIngegneria
Dott. Ing. Anna Chiara Bixio

VIncA
Pianif. Terr. Chiara Nichele

Aspetti geologico-sismici
Dott. Geol. Dario Barazzuol
Dott. Geol. Alessandro Fabbroni

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PANSAGGIATI
CONSERVATORI
della provincia
TREVISO
LEOPOLDO
SACCON
n° 281
sezione di
settore architetto

File:

\\Server\lavori\01LAVORI_ISO_9001\435_PI_Vedelago_II\02_relazioni\NTO.doc

Gennaio 2017



INDICE

CAPO 1° - GENERALITÀ.....	7
Articolo 1 - Estensione del P.I.	7
Articolo 2 - Elaborati del P.I.	7
Articolo 3 - Contenuto del P.I.	8
Articolo 4 - Zone Territoriali Omogenee	9
Articolo 5 - Ambiti Territoriali Omogenei - ATO	11
CAPO 2° - MODI DI ATTUAZIONE.....	12
Articolo 6 - Modalità di attuazione	12
Articolo 7 – Piani Urbanistici Attuativi (PUA)	12
Articolo 8 - Contenuto dei Piani Urbanistici Attuativi	13
Articolo 9 - Perequazione urbanistica	14
Articolo 10 - Credito edilizio	16
Articolo 11 – Compensazione urbanistica	19
Articolo 12 – Programmazione negoziata	20
Articolo 13 - Intervento Edilizio Diretto (IED)	21
Articolo 14 – Incentivi per la Prima Casa	21
Articolo 15 - Interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente	22
CAPO 3° - NORME GENERALI SULL'EDIFICAZIONE.....	24
Articolo 16 - Definizione dei Parametri Urbanistici	24
Articolo 17 - Caratteristiche degli interventi	27
Articolo 18 - Tipologie Edilizie Nuove	29
Articolo 19 - Applicazione delle Densità Edilizie	30
Articolo 20 - Vincoli sulla Superficie Fondiaria	31
CAPO 4° - OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	32
Articolo 21 - Urbanizzazione Primaria	32
Articolo 22 - Urbanizzazione Secondaria	32
Articolo 23 - Possibilità concesse dal Comune	33
Articolo 24 - Dimensionamento degli Spazi Pubblici	33
CAPO 5° - ZONE RESIDENZIALI.....	35
Articolo 25 - Zone Residenziali	35
Articolo 26 - Zone di Interesse Storico ed Ambientale A (Centro Storico)	36
Articolo 27 - Categorie Tipologiche esistenti nella Zona A	39
Articolo 28 – Aree di Pertinenza e di Interesse Storico esterne ai centri storici	41



Articolo 28 Bis – Aree a Verde Privato	41
Articolo 29 - Zone residenziali di Completamento Semiestensive B1	41
Articolo 30 - Zone Residenziali di Completamento Estensive B2	42
Articolo 31 - Zone Residenziali di Espansione Semiestensiva C1.1	43
Articolo 32 - Zone Residenziali di Espansione Estensive C1.2	45
Articolo 33 - Zone Residenziali di Trasformazione C1.s	46
Articolo 34 - Zone Residenziali di Espansione Semiestensive C2.1	47
Articolo 35 - Zone Residenziali di Espansione Estensiva C2.2	48
Articolo 36 - Classificazione Patrimonio Edilizio Esistente	49
Articolo 37 - Immobili ed aree di valore monumentale	53
Articolo 38 - Ville Venete e Contesti Figurativi	53
CAPO 6° - ZONE PRODUTTIVE	55
Articolo 39 - Zone Agricole	55
Articolo 40 - Ambito di progettazione di interesse sovracomunale per la riqualificazione delle aree intorno ai bacini estrattivi e l'insediamento di nuove attrezzature	62
Articolo 41 - Nuclei di edificazione diffusa	63
Articolo 42 - Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola	69
Articolo 43 - Attività Agroindustriali in zona impropria	71
Articolo 44 – Serre per Floricoltura	71
Articolo 45 - Zone Agroindustriali di Completamento D4	72
Articolo 46 – Allevamenti zootecnici	73
Articolo 47 – Aree per la riconversione e riqualificazione	74
Articolo 48 - Zone produttive D1	74
Articolo 49 - Zone Industriali ed Artigianali di Completamento D1	76
Articolo 50 - Zone Industriali ed Artigianali di Espansione D1	78
Articolo 51 - Attività Produttive in Zona Impropria	79
Articolo 52 - Attività Industriali, Artigianali, Commerciali ed Alberghiere Esistenti da confermare ai sensi della L.r. 11/1987	80
Articolo 53 - Attività Industriali, Artigianali, Commerciali Esistenti da Confermare ai sensi dell'art. 30 L.r. 61/85	85
Articolo 54 – Interventi ed opere puntuali	86
Articolo 55 – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	87
Articolo 56 – Centro Urbano e Aree Degradate individuati ai sensi della L.r. 50/2012 “Legge sul Commercio” e relativo Regolamento.	88
Articolo 57 - Zone Commerciali D2	88
Articolo 58 – Zone Alberghiero – ricettive D3	90
CAPO 7° - ZONE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE	91



Articolo 59 - Zone a Parco	91
Articolo 60 - Zone a Verde Attrezzato, Sport, Gioco	91
Articolo 61 - Zone per Attrezzature Comuni	91
Articolo 62 - Spazi di Sosta e Parcheggio	92
Articolo 63 - Piazze	92
CAPO 8° - VINCOLI E FASCE DI RISPETTO	93
Articolo 64 – Viabilità e Fasce di Rispetto.....	93
Articolo 65 - Fasce di Rispetto Ferroviario.....	94
Articolo 66 - Fasce di Rispetto Cimiteriale.....	94
Articolo 67 - Fasce di Rispetto Archeologico.....	95
Articolo 68 - Fasce di Rispetto Aeroportuale.....	95
Articolo 69 - Fasce di Rispetto Militare.....	96
Articolo 70 - Fasce di rispetto dagli Elettrodotti	97
Articolo 71 - Fasce di rispetto dai Metanodotti.....	97
Articolo 72 – Fasce di rispetto dalle Cave e dalle Discariche.....	97
Articolo 73 – Fasce di rispetto dall’Idrografia	98
Articolo 74 – Fasce di rispetto dai Pozzi di prelievo per uso idropotabile e idroproduttivo.....	99
Articolo 75 – Fasce di rispetto dagli impianti di Depurazione.....	99
Articolo 76 – Fasce di rispetto dagli impianti di Comunicazione Elettronica.....	100
Articolo 77 – Parco Naturale Regionale del fiume Sile.....	100
Articolo 78 – Aree sottoposte a vincolo paesaggistico	121
CAPO 9° - VALORI E FRAGILITA’	123
Articolo 79 – Valenze archeologiche.....	123
Articolo 80 – Rete ecologica	123
Articolo 81 – Ambiti preferenziali di forestazione	132
Articolo 82 – Mitigazione e compensazione ambientale	133
Articolo 83 – Tutela del paesaggio agrario	134
Articolo 84 – Indirizzi tecnici per un’agricoltura a basso impatto ambientale	135
Articolo 85 – Criteri di tutela e riqualificazione della vegetazione sul territorio agricolo	137
Articolo 86 – Norme per la difesa della vegetazione nei cantieri.....	139
Articolo 87 – Disposizioni relative all’acqua	140
Articolo 88 – Compatibilità geologica.....	142
Articolo 89 – Aree soggette a dissesto idrogeologico	144
CAPO 10° - NORME TRANSITORIE E FINALI	146
Articolo 90 - Adeguamento delle Costruzioni Preesistenti	146



Articolo 91 - Opere già Autorizzate	146
Articolo 92 - Deroghe	146
Articolo 93 - Entrata in Vigore delle presenti Norme del PI	146
Articolo 94 - Abrogazione del P. R. G. Previgente	146
Articolo 95 - Sanzioni Penali	146
CAPO 11° - DISPOSIZIONI IDRAULICHE	147
Articolo VCI 1 – Norme idrauliche di carattere generale	147
Articolo VCI 2 – Criteri cui attenersi nella progettazione e nell’attuazione dei provvedimenti di mitigazione ed invarianza idraulica	148
Articolo VCI 3 – Parcheggi e movimentazione veicoli	151
Articolo VCI 4 - Area stoccaggio e movimentazione materiali	152
Articolo VCI 5 – Strade e nuove arterie stradali.....	152
Articolo VCI 6 - Prescrizioni su invasi concentrati a cielo aperto	152
Articolo VCI 7 - Prescrizioni su invasi concentrati sotterranei	153
Articolo VCI 8 - Prescrizioni su invasi diffusi	153
Articolo VCI 9 - Prescrizioni sui pozzi drenanti.....	153
Articolo VCI 10 - Prescrizioni sulle tubazioni drenanti	154
Articolo VCI 11 - Prescrizioni sulla linea fognaria.....	154
Articolo VCI 12 - Prescrizioni sul collegamento con la rete di smaltimento	155
Articolo VCI 13 - Conclusioni a carattere prescrittivo	155
CAPO 12° - ALLEGATO 1	156
Allevamenti generatori di vincolo e relative fasce di rispetto	156



CAPO 3° - NORME GENERALI SULL'EDIFICAZIONE

Articolo 16 - Definizione dei Parametri Urbanistici

1. L'edificazione e l'urbanizzazione delle diverse parti del territorio comunale fa ricorso ai parametri ed agli indici di seguito descritti:
 - a. superficie territoriale (St)

é la superficie sulla quale si applica l'indice di densità territoriale, comprendente la superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

La superficie territoriale va misurata in proiezione orizzontale, al netto delle strade esistenti, perimetralmente all'area ed al lordo delle strade eventualmente esistenti o previste nel progetto internamente al perimetro dell'area.
 - b. superficie fondiaria (Sf)

é la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.) misurate in proiezione orizzontale.
 - c. superficie minima di intervento (Sm)

viene così definita l'area minima richiesta per ogni piano urbanistico attuativo (sia di iniziativa pubblica che privata) e per ogni intervento edilizio diretto.

Nel caso di piano urbanistico attuativo la superficie minima d'intervento si intende quella delimitata da quattro strade o da diverse destinazioni di zona o quella indicata con apposita simbologia nelle tavole di PI.
 - d. progettazione unitaria (U)

viene così definito l'ambito all'interno del quale, in assenza di una schedatura specifica, ciascun intervento edilizio dovrà considerare preventivamente le principali relazioni morfologiche esistenti (allineamenti, schemi compositivi, forme e materiali compatibili con le preesistenze e le tipologie edilizie storiche).

Per gli edifici con grado di protezione così come definiti all'Articolo 36 delle presenti norme tale valutazione deve estendersi almeno all'involucro esterno di tutti i fabbricati delimitati dall'apposita simbologia. In tali aree l'esecuzione delle opere può essere eseguita per stralci.
 - e. superficie utile lorda (Su)

é la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra o seminterrati misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i balconi e le logge con aggetto superiore a ml. 1,50.

Si definiscono seminterrati quei locali il cui estradosso sia ad una quota superiore a ml. 1,00 rispetto alla quota media del piano di campagna prima della sua definitiva sistemazione.
 - f. superficie utile netta (Sn)



é la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra al netto delle murature interne ed esterne ad esclusione dei locali interrati, spazi tecnici, porticati di uso pubblico, logge coperte, soffitte non abitabili.

g. volume (V)

é il volume vuoto per pieno del solido emergente dal piano di campagna originario.

Per Solido Emergente si intende la porzione di fabbricato che emerge dal piano campagna fino all'intradosso del solaio di copertura indipendentemente dall'esistenza di controsoffitti realizzati a quote intermedie. L'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dovrà essere impostato alla quota identificata dal punto di misura dell'altezza laterale (hL), tranne i casi in cui si prevedano vani utili o accessori nel sottotetto.

Sono esclusi dal computo del volume urbanistico:

- a) Le porzioni di sottotetto aventi altezza inferiore a m. 1,80;
- b) volumi tecnici come definiti dall'art.74 del Regolamento Edilizio Comunale, compresi quelli collocati al di sopra delle altezze massime del fabbricato;
- c) le logge rientranti fino a ml. 1,50;
- d) gli aggetti aperti sporgenti al massimo di ml 1,50;
- e) i portici asserviti ad uso pubblico;
- f) i portici privati di nuova realizzazione negli edifici residenziali fino ad un massimo del 25% della superficie coperta computata al netto del porticato stesso;
- g) i garage di nuova edificazione fuori terra pertinenti gli edifici unifamiliari, bifamiliari e a schiera fino a 60 mc.

h. superficie coperta (Sc)

Per superficie coperta o copribile si intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna con esclusione di sbalzi ed aggetti fino a 1,50 m di sporgenza.

i. indice di copertura (Q)

é il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

j. indice di densità territoriale (Dt)

definisce il volume edilizio costruibile sull'unità di superficie territoriale; si esprime in mc/mq.

k. indice di densità fondiaria (Df)

definisce il volume edilizio costruibile sull'unità di superficie fondiaria; si esprime mc/mq.

l. indice di utilizzazione territoriale lordo (Ut)

definisce il rapporto della superficie massima costruibile per ogni ha. di superficie territoriale; si esprime in q/ha.

m. indice di utilizzazione fondiario lordo (Uf)

definisce la superficie massima costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria; si esprime in mq/mq.

n. altezza laterale (hL)



è definita dalla distanza in verticale misurata sulla facciata più alta dell'edificio priva di timpano, a partire dalla quota del terreno naturale circostante, fino all'intersezione con la falda di copertura.

o. altezza frontale (hF)

è l'altezza media del fronte dell'edificio sul quale è previsto il timpano, e si misura come la precedente altezza laterale (hL), aumentata dell'altezza media dei timpani.

p. altezza del fabbricato (H)

è la media delle precedenti (hL) e (hF). Nel caso di edifici con più corpi di fabbrica, si considera distintamente l'altezza (H) di ogni singolo blocco.

q. distanza dalle strade (ds)

è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie edificata entro e fuori terra dal confine stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, piazze, fossi, scarpate, ecc.). È comunque facoltà dell'amministrazione comunale consentire il mantenimento di allineamenti preesistenti.

Le distanze minime stabilite dai D. m. 1444/1968, 1404/1968 e dal D. Lgs. 285/1992, lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati come fascia di rispetto nelle tavole di P.I.; in corrispondenza di incroci e biforcazioni i parametri di cui all'art. 5 D.M. 1404/1968, sono estesi alla rete carrabile dell'intero territorio comunale, con esclusione delle ZTO A, B, C, D.

r. distanza dai confini (dc)

è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà o di zona. Sono ammesse distanze inferiori purché sia sottoscritto con il confinante un atto nel quale quest'ultimo autorizzi la costruzione a distanza inferiore rispetto quella prevista dalla norma di piano con le seguenti condizioni:

- nell'atto medesimo il confinante si impegni a garantire il rispetto della distanza fra costruzioni (che sono dettate sia dalle norme di Piano sia da disposizioni sovraordinate, cfr. DM 1444/68, Codice civile) qualora decida di erigere fabbricati sul proprio terreno, obbligandosi a tenere la maggiore distanza dal confine eventualmente necessaria;
- che tale impegno sia fatto valere nei confronti dei successivi aventi causa;
- che in forza dei punti precedenti non sia già presente una costruzione nel fondo confinante che, rispetto al fabbricato in progetto, sia posta ad una distanza inferiore a quella prevista dal piano dalle norme sovraordinate.

s. **distanza tra i fabbricati (df)**

è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte. La distanza da rispettare è stabilita in ml 10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale norma va applicata anche quando una sola parete risulti finestrata.

Per particolari manufatti si stabiliscono di seguito le distanze minime, per le nuove costruzioni, da osservare:

- dagli edifici industriali ove si svolgono attività classificate insalubri di 1° classe ai sensi del RD. 1265/34, secondo gli elenchi emanati in applicazione dell'Art. 216 della medesima legge, ml. 20 salvo diverse maggiori distanze disposte dalle autorità sanitarie; è comunque ammesso l'inserimento dell'alloggio di servizio nello stesso corpo di fabbrica ove sono previsti gli spazi di lavorazione;



- dai depositi di materiali insalubri di 1° classe e pericolosi ml. 50, fatte salve diverse distanze stabilite dalle autorità proposte all'applicazione delle norme di pubblica sicurezza relative ai materiali infiammabili ed esplosivi;

- dalle pubbliche discariche, ml. 150 fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie;
- dagli impianti militari, con esclusione delle caserme dei Carabinieri, ml. 100, salve diverse disposizioni derivanti da specifiche leggi in materia;
- dagli impianti di depurazione pubblica, ml. 100. Misure minori possono essere previste per gli impianti di depurazione di dimensioni limitate a servizio di specifiche zone di espansione nel rispetto comunque nelle norme tecniche fissate dalle norme e dai regolamenti statali o regionali.

t. parcheggio effettivo (pe)

si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli (ml. 2,50 x 5.00), corrispondente ai soli spazi destinati agli stalli e relativi spazi funzionali alla manovra nel limite massimo di mq 24 per ogni stallo.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 380/2001, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è obbligatoria l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione delle vetture da ciascuna area a parcheggio coperta o scoperta e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Per ciascuna area a parcheggio il requisito si intende soddisfatto qualora sia possibile la connessione per almeno il 5% degli stalli.

Articolo 17 - Caratteristiche degli interventi

- ~~1. Gli interventi previsti nelle zone o sottozone, vengono definiti da precise indicazioni riportate nelle tavole di progetto (1/2000 e 1/1000) relativamente alle seguenti caratteristiche specifiche:~~
 - ~~a. Portico o porticato: parte di edificio a livello del suolo, completamente o parzialmente aperta ai lati che ha funzione ornamentale, di riparo o di passaggio.~~
 - ~~b. Loggia: porzione coperta di fabbricato rientrante rispetto alla muratura perimetrale dello stesso, chiusa su almeno due lati da altri vani ed aperta su un lato verso l'esterno.~~
 - ~~c. Balcone coperto: elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni, la cui copertura sia sostenuta da pilastri.~~
 - ~~d. Passaggio coperto: elementi pubblici, di uso pubblico o privato, da determinarsi contestualmente alla progettazione degli edifici principali, con funzioni e forme atte a consentire permeabilità tra spazi delimitati da edificazione continua.~~
 - ~~e. Sagome limite nuovi edifici: limite massimo della superficie coperta ammessa per la realizzazione dei nuovi edifici e degli ampliamenti.~~



Articolo 47 – Aree per la riconversione e riqualificazione

- ~~1. Il PI individua in Tav. 1.2 “Carta della zonizzazione” e in Allegato A le aree di riconversione e riqualificazione con il fine di favorire la dismissione delle attività insediate in evidente contrasto con le condizioni all’intorno o perché necessitano di una riqualificazione coerente con gli obiettivi delle aree limitrofe.~~
- ~~2. L'intervento nell'intero ambito deve essere attuato tramite PUA ed Accordo Art. 6 della L.r. 11/2004 e deve rivestire natura perequativa, ai sensi dell'Articolo 11 delle presenti NTO; è sufficiente il solo Accordo di Pianificazione qualora vi sia allegata una previsione planivolumetrica sufficientemente dettagliata, indicante il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi.~~
- ~~3. In tali ambiti è consentita la riconversione dei volumi esistenti con le destinazioni di cui all'Articolo 25, punto 4 delle presenti NTO, salvo deroghe previste dallo specifico Accordo di Pianificazione.~~
- ~~4. Fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione e alla redazione del PUA sono ammessi:
a. gli interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001;
b. gli interventi puntuali individuati in Tav. 1.2 "Carta della Zonizzazione" del PI.~~
- ~~5. Nei termini fissati dall'Accordo Art. 6 è ammessa l'introduzione di nuove quote volumetriche nel caso di interventi che non comportino l'apertura di nuovi accessi carrabili e che prevedano la realizzazione di fasce boscate di schermatura all'intervento; gli interventi dovranno inoltre prevedere la realizzazione di opere di arredo urbano, la messa in sicurezza degli utenti più deboli e favorire il riammagliamento stradale attraverso l'accorpamento di accessi carrai esistenti.~~
- ~~6. Le parti occupate da allevamenti zootecnici potranno essere convertite attraverso nuovi interventi residenziali e per attività compatibili con la residenza. Tali interventi dovranno essere subordinati ad un complessivo progetto di organizzazione insediativa con particolare riguardo alla accessibilità e alla compensazione dei carichi urbanistici aggiuntivi.~~
- ~~7. Dette aree dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità a VAS.~~

Articolo 48 - Zone produttive D1

1. In applicazione delle disposizioni del PTCP di Treviso, approvato con DGR n. 1153 del 23/03/2010, è disposta la disciplina per le zone produttive definite “ampliabili”, e per le zone produttive definite “non ampliabili”, rappresentate in tav. 1.2 - “carta della zonizzazione”.
2. Il PI, coerentemente con le possibilità di cui all'art. 12 del PTCP di Treviso approvato con DGR n. 1153 del 23/03/2010, individua come ampliabile l'area produttiva “Vedelago ovest”. Tutte le restanti aree produttive sono definite non ampliabili.
3. In tutte le zone a destinazione produttiva è ammesso il completamento edilizio delle parti non ancora oggetto di piano attuativo in relazione ad esigenze di miglioramento complessivo dell'area per infrastrutture, qualità insediativa e mitigazione ambientale.
4. In tutte le aree produttive sono fatte salve, per l'arco di validità del piano attuativo, le previsioni in esso contenute.



5. Nelle zone produttive definite ampliabili sono ammesse esclusivamente funzioni con esse compatibili, quali attività industriali, artigianali, logistica, magazzini, depositi e simili.
6. Le zone produttive non ampliabili dovranno essere riconvertite ai sensi degli artt. 13 e 17 delle norme del PTCP di Treviso approvato con DGR n. 1153 del 23/03/2010.
7. Nelle zone non ampliabili il completamento delle parti non ancora oggetto di pianificazione attuativa è vietato qualora le stesse non siano dotate di acquedotto, connessione al depuratore e fognatura separata tra acque bianche e nere, salvo modesti ampliamenti di attività già dotate d'impianto di depurazione autonomo.
8. Nella riconversione delle zone produttive non ampliabili è possibile prevedere, oltre alle destinazioni d'uso di cui alle direttive riportate al punto 1, Art. 13 del PTCP e compatibilmente con l'eventuale presenza di fabbricati residenziali, la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di attività agricole speciali di cui al punto 1, Art. 24 del PTCP con esclusione delle attività zootecniche.
9. Nel caso le strutture di cui al punto precedente comportino rischi di emissioni in atmosfera non compatibili con le destinazioni residenziali saranno ammissibili unicamente a una distanza di almeno 200 ml dalle residenze civili sparse e di almeno 400 ml dalle zone a destinazione residenziale e dai nuclei di edificazione diffusa.
10. Nell'attuare il completamento è escluso il prelievo idrico diretto dalla falda, salvo impossibilità tecnica a fronte della necessità di grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo.
11. Eventuali nuovi stabilimenti a rischio d'incidente rilevante dovranno essere localizzati all'esterno delle aree di incompatibilità assoluta (Tav. 2.3 del PTCP approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010); in ogni caso questi dovranno risultare compatibili con gli usi del territorio circostante e della normativa sovraordinata in materia. Per gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante è prescritta la redazione dell'elaborato tecnico "Rischio d'incidente rilevante (RIR)" in riferimento ai criteri ed alle conclusioni di cui all'allegato "L" del PTCP approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010.
12. All'interno delle aree produttive ampliabili sarà possibile individuare delle suddivisioni da destinarsi ad attività commerciali e di servizio, purché dotate di viabilità di accesso e di standard indipendenti, solo in presenza di uno studio sul sistema della viabilità e di impatto sul traffico, secondo la normativa vigente in materia. Tali attività dovranno essere allocate preferibilmente ai margini delle aree produttive esistenti. La destinazione commerciale e/o servizio, ancorché ottenuta attraverso il cambio d'uso, è comunque subordinata all'istituto della perequazione.
13. Tali zone sono destinate prevalentemente ad edifici ed attrezzature per l'attività industriale e quella artigianale di produzione, purché con una dotazione di parcheggi privati effettivi, come indicati al precedente Articolo 25, non inferiore al 10% della superficie fondiaria del lotto.
14. Sono inoltre ammesse le seguenti attività:
 - a. medie strutture di vendita fino a 1500 mq;
 - b. esercizi di vicinato;
 - c. magazzini artigianali e commerciali, rimesse, mostre ed esposizioni, purché con una dotazione di parcheggi effettivi non inferiore al 10% della superficie del lotto;
 - d. i pubblici esercizi di tipo A (ristoranti) e tipo B (bar) purché con una dotazione di parcheggi effettivi non inferiore ad almeno una volta la superficie utile dei locali;
 - e. i pubblici esercizi di tipo C (discoteche, ecc.), purché con una dotazione di parcheggio effettivo pari ad almeno 10 volte la superficie utile dei locali;



- f. centri servizi direzionali e strutture sanitarie anche private che per dimensione, rapporti con l'utenza e necessità di parcheggi, è opportuno non insediare nelle zone residenziali in quanto risulterebbero in contrasto con i caratteri propri delle zone suddette.
15. Per ogni fabbricato realizzato sul lotto artigianale ed industriale, ancorché composto da più unità immobiliari, è ammessa la edificazione di una abitazione per la sorveglianza del fabbricato stesso o manutenzione degli impianti con un volume massimo di mc. 500.
16. La domanda per il realizzo delle strutture commerciali dovranno essere accompagnate da una relazione ed elaborati grafici con i quali indicare la proposta edilizia della sistemazione dei fronti commerciali, all'utilizzo dei materiali di finitura alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie che dovranno essere conformi alle Norme del PI vigente ed approvate dal Responsabile del Procedimento.
17. In tali zone sono altresì ammessi laboratori di ricerca e di analisi, purché con una dotazione di parcheggi effettivi nella misura del 10% della superficie fondiaria del lotto.
- 18. Da tali zone vanno escluse:**
- uffici direzionali non direttamente collegati con specifica attività di produzione artigianale od industriale esistente sul lotto, salvo quelli indicati al precedente comma 14;
 - ogni altra attività incompatibile con il carattere produttivo della zona stessa.

Articolo 49 - Zone Industriali ed Artigianali di Completamento D1

- La destinazione d'uso di tali zone e quella prevista all'articolo precedente. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici e prescrizioni:
 - S_m = superficie minima di intervento = 1.500 mq.
 - Q = indice di copertura = 0,50 mq/mq.
 - H = altezza massima dei fabbricati = 10,00 ml; la sopraelevazione fino a un massimo di 15,00 ml può essere consentita solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione, nel rispetto dei vincoli presenti.
 - d_c = distanza minima dai confini = 5,00 ml.
 - d_s = distanza minima dalle strade = 10,00 ml.
 - d_f = distanza minima dai fabbricati = 10,00 ml.
 - opere di urbanizzazione primaria = come da legislazione vigente.
- L'accesso ai lotti dovrà essere ricavato dalla viabilità della lottizzazione esistente.**
- Per l'area soggetta a "prescrizioni" identificata con il simbolo PR2 nella Tavola 1.2 (Ditta Martelli Lavorazione Tessili S.p.a, con sede a Forlì, filiale di Vedelago in via Papa Sarto 203), oltre alle norme del presente articolo e di quelle del precedente Articolo 48, valgono le seguenti prescrizioni e direttive:

Prescrizioni:

 - Il rilascio dei Permessi di Costruire è subordinato alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità Comunale competente di un "progetto planivolumetrico particolareggiato e convenzionato" esteso a tutta l'area, contenente le quantificazioni progettuali sia delle parti



edificate che di quelle non edificate, secondo i parametri urbanistici ed edilizi propri della zona, nonché il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie per verificare gli accessi e la viabilità complessiva, anche in termini di maggior agibilità e sicurezza.

- b. opere di urbanizzazione: secondo legislazione vigente per la ZTO di appartenenza, con particolare attenzione alla dotazione di parcheggi e verde (in quantità non inferiore al 10% della St).
- c. attenzione va posta all'aumento di particolari lavorazioni tipiche del settore con specifico riferimento alla necessità di una maggiore dotazione di idonei impianti di depurazione.
- d. al fine di ridurre l'impatto visivo prodotto dal complesso aziendale, è obbligatoria la piantumazione di alberature d'alto fusto, sistemate a distanza di legge dai confini, lungo i lati dell'intero comparto.
- e. l'edificio ubicato all'interno della zona a parcheggio privato, nell'estrema parte sud del comparto, potrà avere destinazione ad uso uffici e direzione, essere ristrutturato con il mantenimento della cubatura e della sagoma planimetrica esistente, oppure demolito.



CAPO 11° - DISPOSIZIONI IDRAULICHE

Articolo VCI 1 – Norme idrauliche di carattere generale

1. Si richiamano le lettere a) e b) dell'Art. 10, l'Art. 27, i commi 7,8 e 9 dell'Art. 47 e l'art. 48 delle Norme Tecniche Approvate del PAT di Veduggio.
2. Si riporta di seguito il testo degli articoli 5 e 6 del "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" emesso il 29 giugno 2011 dal Consorzio di Bonifica Piave, con indicazione di prescrizioni relativamente alle fasce di rispetto dei canali di competenza.

ART. 5 –CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO CONSORZIALE

1. *Agli effetti dell'organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, il sistema irriguo consorziale, costituito dai canali/condotte e dai relativi manufatti, viene classificato come segue:*

canali derivatori: che hanno origine dal manufatto di presa a servizio di più distretti del comprensorio irriguo;

- *canali principali: che hanno origine dal canale derivatore a servizio di più distretti del comprensorio irriguo;*
- *canali primari: che hanno origine dai canali principali o dal canale derivatore e convogliano l'acqua di due o più canali secondari nelle varie zone o distretti del comprensorio irriguo e cessano di essere tali alla prima significativa suddivisione;*
- *canali secondari: che hanno origine dai canali primari o anche dai canali di ordine superiore e che convogliano più corpi d'acqua, per la distribuzione in due o più unità irrigue o reparti di uno stesso distretto:*
- *canali terziari: che hanno origine dai canali secondari o dai primari, o eccezionalmente anche dai canali di ordine superiore, e convogliano un solo corpo d'acqua per un singolo reparto; questi possono essere successivamente divisi in più rami, funzionanti saltuariamente, in conformità ai turni prestabiliti;*
- *condotte principali o adduttrici: a servizio di un distretto o impianto omogeneo, che hanno origine da canali di ordine superiore e/o da impianti di sollevamento;*
- *condotte primarie: che hanno origine dalle principali e adducono l'acqua ai vari settori o reparti in cui è diviso il distretto;*
- *condotte distributrici: che danno luogo alla consegna del corpo d'acqua alle aziende tramite idranti irrigui.*

2. *La suddetta classificazione, con i relativi manufatti principali, è riportata in apposita cartografia, consultabile dagli utenti presso il Consorzio o per via informatica, ed è soggetta a periodici aggiornamenti.*

3. *Fatte salve specifiche diverse per singoli impianti, per i quali la gestione consorziale può arrivare alle singole proprietà, la gestione, la manutenzione ed ogni altro aspetto inerente i canali derivati dai terziari (cioè i distributori interaziendali o aziendali), i relativi manufatti di derivazione, i pozzetti di protezione degli idranti e le condotte aziendali in pressione, sono disciplinati dalle norme di cui al Libro III(Della proprietà), Titolo VI(Delle servitù prediali) del Codice Civile.*

ART. 6 –MANUTENZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORZIALI

1. *Il Consorzio provvede alla manutenzione dei sistemi irrigui di competenza-mediante programmi annuali, pluriennali, ordinario straordinari, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza -prima dell'inizio della stagione irrigua, con periodo di asciutta generale o, all'occorrenza, durante il corso della stessa.*

2. *Lungo entrambi i lati dei canali sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10, per i canali derivatori, principali e primari, fino a metri 4, per i canali secondari e di metri 1 per i canali terziari, misurate dal ciglio della sponda*



o dal piede dell'argine. Le suddette fasce di rispetto sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Per i tratti tombinati il Consorzio si riserva di concedere eventuali deroghe nel rispetto della normativa vigente."

3. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio.

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.

4. Il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio della manutenzione e gestione del sistema irriguo consortile possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari. L'accesso avverrà previo semplice preavviso, salvo il caso di emergenza.

5. Le zone di rispetto di cui al comma 2, fino alla larghezza di metri 4, per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2, per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee -posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali primari, metri 2 e 4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

6. Il Consorzio è responsabile nei confronti della proprietà consorziata di qualunque danno causato, nel corso dei suddetti interventi, dai mezzi e dal proprio personale, al fondo, alle colture e ad ogni altro bene, oltre le suddette fasce di rispetto.

7. All'utente che impedisce l'ingresso sul proprio fondo del personale preposto alla manutenzione, e ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per i danni arrecati a terzi a causa della mancata irrigazione.

Articolo VCI 2 – Criteri cui attenersi nella progettazione e nell'attuazione dei provvedimenti di mitigazione ed invarianza idraulica

1. Alle norme di carattere generale esposte all'articolo precedente e a quanto già riportato all'Articolo 87 delle presenti norme si aggiungono le seguenti prescrizioni, che in maniera più specifica vanno a regolare alcuni aspetti relativi alla progettazione, sempre nella direzione del rispetto dei principi di salvaguardia idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico:
 - necessità, nelle nuove urbanizzazioni, dell'imposizione di fognature di tipo separato, prevedendo pretrattamenti alle acque di precipitazione (derivazione al depuratore delle acque di prima pioggia, collocazione di appositi sedimentatori per eliminare la frazione di solidi sedimentabili trasportati) e avviando le acque di pioggia a pozzi perdenti o altri sistemi di infiltrazione nel sottosuolo dell'acqua;
 - in presenza di terreno ove è sconsigliabile adottare tecniche di infiltrazione nel sottosuolo, adottare tecniche di detenzione concentrata o distribuita;
 - negli interventi dove sarà prevista la predisposizione o l'ampliamento della rete di fognatura bianca è prescritto di abbondare nei volumi interrati e di ridurre al minimo le pendenze di modo da accentuare l'effetto di invaso;



- anche se l'intervento urbanistico od edilizio interessa un'area di limitata estensione (quali, ad esempio, gli interventi in classe C1 di trascurabile impermeabilizzazione potenziale) viene adottato il principio secondo il quale la frammentazione delle previsioni del governo urbanistico del territorio non può costituire motivo per considerare ininfluenti (nel complesso) i conseguenti effetti sull'impermeabilizzazione, e quindi non significativi i corrispondenti impatti sull'idraulica del territorio. L'impatto sull'idrografia del territorio, talvolta "trascurabile" in termini assoluti, non può essere sconosciuto in termini di regolamentazione della previsione urbanistica. Risulta, pertanto, indispensabile associare ad ogni trasformazione adeguati interventi che garantiscano l'invarianza idraulica nel rispetto delle disposizioni contenute del D.Lgs. 152/06 ad oggi Testo Unico Ambientale.

2. Si dovrà provvedere a precisare qualitativamente gli interventi di mitigazione idraulica da adottare con la seguente elencazione delle indicazioni e prescrizioni di carattere generale da valutare ed applicare durante le istruttorie per il rilascio del Permesso a Costruire relativamente alle procedure urbanistiche:

a) in sede di progettazione dei corpi di fabbrica ridurre, per quanto possibile, le aree impermeabili (esempio concentrando le nuove volumetrie, contenendo la larghezza dei passaggi pedonali contermini, adottando sistemi localizzati di infiltrazione o bio-infiltrazione per lo smaltimento delle acque dei pluviali, ecc...);

b) salvaguardare la parte ineditata lasciando a verde (superficie drenante naturale) quanto più area possibile, eventualmente vincolando specifici volumi (fossati, trincee, aree concave) ai fini della conservazione o integrazione delle capacità di invaso idrico superficiale e profondo;

c) ad intervento urbanistico od edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, l'eventuale rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima almeno non superiori ai quelli stimabili nella situazione ante intervento. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, maggiorando la volumetria profonda destinata ad immagazzinare la precipitazione, ed operando in modo che allo scarico un'apposita strozzatura idraulica (bocca strozzata) permetta di acquisire la limitazione della portata; in assenza di studi più precisi, il volume complessivo, con la sola esclusione del velo idrico superficiale, non deve essere inferiore a $600 \text{ m}^3/\text{ha}$ per le nuove aree residenziali ($700 \text{ m}^3/\text{ha}$ per le aree artigianali e produttive e $800 \text{ m}^3/\text{ha}$ per la nuova viabilità, piazzali e parcheggi). Per ragioni legate alla necessità di pretrattare per decantazione l'acqua di prima pioggia il concetto esposto conviene sia applicato anche nei casi ove vengano adottati sistemi di smaltimento in falda.

d) se l'intervento coinvolge direttamente un corso d'acqua, uno scolo o canale a valenza pubblica (consorziale o di competenza del Genio Civile) si dovrà preferibilmente definire la distribuzione planivolumetrica dell'intervento in modo che le aree a verde siano ripartite e concentrate lungo le sponde del corso d'acqua; questo anche per permettere futuri interventi di mitigazione dal rischio di manutenzione del corpo idrico;

e) un'area destinata a verde deve essere configurata, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da diventare ricettore di parti non trascurabili di precipitazione defluenti per deflusso superficiale ed afferenti alle aree impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane (quindi è conveniente che tali aree siano collocate ad una quota inferiore rispetto al piano medio delle aree impermeabili circostanti ed essere tra loro idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti);

f) limitare al massimo le aree completamente impermeabili ed a forte pendenza come i tetti, favorendo sistemi di copertura meno inclinati e dotati di una certa, anche relativa capacità di invaso;

g) nel caso sia prevista la costruzione di parcheggi privati o pubblici è opportuno che le pavimentazioni destinate allo stallo veicolare siano di tipo drenante ovvero permeabile da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m; si rammenta, inoltre, quanto previsto al punto 10, art. 39 delle



NTA del PTA riguardo al divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m², fatte salve le deroghe di legge;

h) nell'ambito di qualsiasi intervento urbanistico od edilizio dovrà essere salvaguardato, o ricostituito, qualsiasi collegamento con fossato o scolo esistente (di qualsiasi natura e consistenza); scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra quella della sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle del nuovo manufatto;

i) prevedere l'obbligo della manutenzione dei fossati, anche in area privata, da parte di chi esegue l'intervento; l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate; almeno nelle aree agricole mantenere i fossati a cielo aperto, fatta solo eccezione per la costruzione di passi carrai;

l) nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno incontrollato di acqua, è meglio evitare la costruzione di volumi interrati, o in alternativa prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali; il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante. La quota potrà essere convenientemente superiore per una quantità da precisarsi attraverso una analisi della situazione morfologica circostante (comunque con un minimo di 30 cm);

m) sono vietati, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 17 del PTA, interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza o comunque da solide e giustificate motivazioni; può essere consentita la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno almeno di 80 cm). In caso di tombinamento occorrerà garantire il mantenimento delle capacità idrauliche esistenti sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;

n) se l'intervento interessa corsi d'acqua pubblici, consortili o di competenza regionale, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, tenere conto che la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o dal piede esterno dell'argine esistente, è soggetta alle disposizioni del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; l'intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente autorizzato dalla competente Autorità idraulica, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 m. Tale prescrizione è integrata dalle disposizioni del Consorzio di Bonifica Piave riportate precedentemente;

o) nella realizzazione di opere viarie pubbliche e private di qualsiasi tipo dovranno essere previste ampie scoline laterali a compenso dell'impermeabilizzazione imposta al territorio e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati o delle interclusioni;

p) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, si dovrà cercare di evitarne il tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento; in casi di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume invasabile preesistente (conteggiato sino al bordo superiore più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata);

q) favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o per prevenzione incendi);

r) prediligere sempre, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri. Anche per motivazioni di natura manutentiva conviene adottare sempre e comunque un diametro minimo di almeno 30 cm;

s) prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di



drenaggio superficiale, rendendo inoltre più densa la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio);

t) qualsiasi intervento edilizio o urbanistico deve essere progettato in modo che non venga compromessa la possibilità di riduzione o eliminazione delle cause di pericolosità idraulica o di danno idraulico potenziale;

u) devono essere impiegati dispositivi di accumulo delle acque meteoriche per usi domestici non potabili (impianti tecnologici, giardini, orti, ecc.);

v) ove possibile, si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti;

3. Al fine di agevolare l'opera di verifica dei progetti presentati è stata predisposta una check-list per la valutazione degli interventi ad uso degli Uffici preposti al rilascio delle concessioni edilizie, permessi di costruzione, Scia, etc., che viene allegata alla VCI.
4. Si ribadisce, infine, la necessità di incentivare, ove possibile, l'infiltrazione nel sottosuolo come tecnica preferenziale rispetto all'invaso, al fine di ridurre al minimo la quantità d'acqua in carico alle reti di drenaggio. In particolare, si consiglia l'uso di dispositivi di tipo "pozzi perdenti" ove la falda risulta a quota superiore ai 10 m dal piano campagna e l'uso delle "trincee drenanti" dove la falda è posta tra i 5 e i 10 m di profondità.

Articolo VCI 3 – Parcheggi e movimentazione veicoli

Il presente articolo si applica in relazione all'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

Le acque raccolte su aree di movimentazione e parcheggio veicoli non possono essere disperse nel sottosuolo.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è uguale o inferiore a 1000 m², l'acqua raccolta deve essere consegnata alla rete di smaltimento, previo il transito dei deflussi attraverso un pozzetto di calma: sia pianificata una pulizia periodica del pozzetto.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è superiore a 1000 m², le acque di prima pioggia devono transitare per un manufatto dissabbiatore e disoleatore opportunamente dimensionato, la consegna deve sempre avvenire alla rete di smaltimento superficiale. Il volume di acqua di prima pioggia è inteso come la lama d'acqua di 5 mm uniformemente distribuita su tutta la superficie pavimentata, i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 0.9 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0.6 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate o a verde. Se si intendono adottare dei manufatti di disoleazione in continuo, sarà necessario calcolare il deflusso scaturito dall'area impermeabilizzata (facendo riferimento alla curva di possibilità pluviometrica), tenere in considerazione la portata massima consentita o la potenzialità del manufatto di disoleazione e calcolare l'eventuale volume di compensazione da disporre a monte. In questo caso sarà necessario distinguere il volume d'invaso delle acque di prima pioggia (che andrà adeguatamente impermeabilizzato) e quello di compensazione (acque di seconda pioggia).

In generale, e come specificato all'articolo seguente, si rammenta che le acque di prima pioggia provenienti dai nuovi parcheggi o piazzali ad uso industriale e produttivo, in cui sia prevista la movimentazione di automezzi e/o lo sversamento di liquami, oli, idrocarburi, ecc., prima del recapito verso la rete di scolo superficiale, devono essere sottoposte a trattamenti di sedimentazione e disoleatura, dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.



Articolo VCI 4 - Area stoccaggio e movimentazione materiali

Il presente articolo si applica in relazione all'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

Le acque raccolte su aree di stoccaggio e movimentazione materiali non possono essere disperse nel sottosuolo.

Aree di movimentazione e stoccaggio di materiale vanno obbligatoriamente pavimentate e deve essere predisposta una rete di raccolta delle acque piovane.

Le acque di dilavamento di queste aree vanno condotte ad un impianto di depurazione e/o di pre-trattamento alla luce delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi effettuati e risultanti da analisi campionarie. Detti scarichi sono considerati di tipo produttivo e saranno soggetti alle procedure di autorizzazione come da normativa vigente.

Non deve essere pavimentata l'area, ai fini della raccolta delle acque di dilavamento adibita allo stoccaggio del materiale qui di seguito elencato:

- vetro non contaminato;
- terre, ghiaie, sabbie, limi, argille;
- ceramiche, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni;
- manufatti di cemento, calce e gesso;
- materiali misti provenienti da costruzioni e demolizioni;
- rivestimenti e refrattari in acciaio.

Articolo VCI 5 – Strade e nuove arterie stradali

Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la creazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento, aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte. In particolare, lungo la nuova viabilità, dovranno essere inseriti fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque.

Si dispone la realizzazione di un volume di compenso minimo per le strade e le arterie stradali di prioritaria importanza, salvo verifiche di calcolo di maggior dettaglio: si consideri di realizzare, attraverso fossi o bacini d'invaso, un volume specifico di 1000 m³/ha di superficie impermeabilizzata.

In generale, è da evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per ridurre le zone di ristagno.

Articolo VCI 6 - Prescrizioni su invasi concentrati a cielo aperto

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello calcolato a partire dal livello del punto più



depresso dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm.

Il collegamento tra la rete fognaria e le aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei ed evitare la presenza di rifiuti nell'area.

La vasca dell'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1% verso lo sbocco, al fine di garantire il completo svuotamento dell'area.

La linea fognaria deve avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella del fondo dell'invaso.

Articolo VCI 7 - Prescrizioni su invasi concentrati sotterranei

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm.

L'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1% verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al fine di garantire il completo svuotamento del vano.

La stazione di pompaggio deve garantire la presenza di una pompa di riserva di portata pari alla massima calcolata.

Il vano di compenso deve essere facilmente ispezionabile e di agevole pulizia.

Articolo VCI 8 - Prescrizioni su invasi diffusi

La rete deve avere un volume di invaso pari a quello calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento, considerando anche il franco di sicurezza. In pratica si intende sfruttare il volume d'invaso ottenibile con sovradimensionamento delle rete fognaria meteorica. Nel calcolo del volume di compenso si considera solo il contributo delle tubazioni principali e dei i pozzetti, senza considerare le caditoie e i tubi di collegamento. La linea fognaria deve avere lo scorrimento con una pendenza minima dell'1 % verso la sezione di chiusura, al fine di garantirne il completo vuotamento. Qualora la posa della linea fognaria adibita ad invaso diffuso avvenga al di sotto del massimo livello di falda, è necessaria la prova di tenuta idraulica della stessa. Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell' 1%, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

Articolo VCI 9 - Prescrizioni sui pozzi drenanti

Se il singolo intervento edilizio o il PUA viene realizzato su terreno permeabile, la falda è profonda e si intende smaltire parte degli afflussi per infiltrazione nel terreno, deve essere posizionato un pozzo drenante di diametro interno pari a 2 m e profondità 3 m ogni 500 m² o frazione di superficie impermeabilizzata: si stima che l'adozione di questa misura corrisponda a smaltire in falda circa il 50 % dell'aumento del deflusso (per il bacino elementare di 2000 m²).

Il pozzo deve essere rinterrato nel contorno con almeno 50 cm di materiale arido di nuova fornitura avente pezzatura dai 50 ai 150 mm.

La batteria, o il singolo pozzo, deve essere preceduta da un pozzetto di decantazione: il pozzetto deve



essere periodicamente ispezionato e svuotato del materiale fino depositato. La distanza tra due pozzi successivi deve essere almeno pari a 2 o 3 volte l'altezza del pozzo stesso e comunque non inferiore a 20 m.

Per il pozzo perdente, o per la batteria, deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza che consenta il recapito dei deflussi alla rete di smaltimento superficiale.




Grafico 1: Stima della portata smaltita da un pozzo perdente (diametro 1,5 m).

Articolo VCI 10 - Prescrizioni sulle tubazioni drenanti

Se l'intervento urbanistico viene realizzato su terreno permeabile e la falda è poco profonda, devono essere posati 400 m di condotta DN 200 mm forata ogni 2000 m² di superficie coperta; la lunghezza è proporzionale alla superficie coperta: si stima che l'adozione di questa misura corrisponda a smaltire in falda circa il 25 % dell'aumento del deflusso (per il bacino elementare di 2000 m²).

La linea drenante deve essere avvolta da almeno 10 cm di sabbia e poi altri 30 cm di materiale arido di nuova fornitura, avente pezzatura dai 50 ai 150 mm.

La rete di drenaggio deve avere un pozzetto di ispezione a monte e uno a valle. La distanza tra due linee drenanti deve essere di almeno 1.0 m.

Per la linea perdente deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza che consenta il recapito dei deflussi alla rete di smaltimento superficiale.

Articolo VCI 11 - Prescrizioni sulla linea fognaria

La linea fognaria deve essere ispezionabile con pozzetti almeno ogni 40 m. I pozzetti devono avere il fondo posto ad almeno 30 cm al di sotto dello scorrimento della linea fognaria.



Articolo VCI 12 - Prescrizioni sul collegamento con la rete di smaltimento

La sezione di chiusura della linea fognaria deve essere munita di un pozzetto di modulazione dei deflussi, con luce derivata dal coefficiente udometrico massimo consentito di 10 l/s ha. Questa sezione deve essere ispezionabile e regolabile.

E' necessario che il singolo proprietario provveda alla rimozione di qualsiasi ostruzione della luce tarata. Alla quota di massimo invaso va posta una soglia sfiorante di sicurezza capace di smaltire la massima portata generata dall'area con la pioggia di progetto.




Grafico 2: Capacità di deflusso di una luce sotto battente di sezione quadrata al variare del tirante e della dimensione della luce - condizione di deflusso libero.

Articolo VCI 13 - Conclusioni a carattere prescrittivo

Al fine di garantire la massima tutela degli aspetti idrogeologici del territorio, devono essere sottoposti a Valutazione di Compatibilità Idraulica specifica tutti i nuovi interventi che interessano superfici trasformate superiori a 1000 m².

Nei casi in cui la superficie trasformata sia inferiore ai 1.000 m², posto che non si tratti di interventi a carattere urbanistico di rilevanza (PUA, Varianti Particolareggiate, ecc..) per i quali vige l'obbligo di redigere apposita Valutazione di Compatibilità Idraulica, si prescrive che vengano comunque predisposti, già in sede di presentazione dei progetti, idonei dispositivi per il mantenimento dell'invarianza idraulica, secondo gli schemi dell'invaso piuttosto che della dispersione tramite pozzi o trincee drenanti, così come illustrati nella presente relazione. Il dimensionamento dovrà essere eseguito sulla base delle volumetrie calcolate al paragrafo 3.

Sarà cura del Comune, subordinando a tale condizione il rilascio dei provvedimenti edilizi, verificarne l'inserimento di tali sistemi di invarianza e il loro corretto dimensionamento.



In particolare, sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

- a) per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto e di un'apposita relazione idraulica che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- b) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1.000 mq, si ritiene indispensabile la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto e un'apposita relazione idraulica che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- c) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1.000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto e di un'apposita relazione idraulica che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.

~~CAPO 12° - ALLEGATO 1~~

~~Allevamenti generatori di vincolo e relative fasce di rispetto~~

N	Anagrafe	Ragione	Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici con:			Fonte
			Residenze civili sparse	Centri abitati	Limiti della zona agricola	
01	089TV312	AZIENDA AGRICOLA MARCON FEDERICO	50	100	100	S.AGR "Relazione allevamenti intensivi", a firma dei Dott. Agr. e For. Cassol e Scariot, maggio 2014.
02	089TV151	STALLA SOCIALE DI FOSSALUNGA SOC COOP AGRICOLA	150	300	300	S.AGR "Relazione allevamenti intensivi", a firma dei Dott. Agr. e For. Cassol e Scariot, maggio 2014.
02_ bio gas	-	CENTRALE BIOGAS FOSSALUNGA	50	100	0	S.AGR "Relazione allevamenti intensivi", a firma dei Dott. Agr. e For. Cassol e Scariot, maggio 2014.
03	089TV003	AGRIZETA SS DI ZARANTONELLO GIOVANNI E C.	150	300	300	S.AGR "Relazione allevamenti intensivi", a firma dei Dott. Agr. e For. Cassol e Scariot, maggio 2014.
04	089TV120	DURIGHEL GINO E LUIGI S.S.A.	150	300	300	S.AGR "Relazione allevamenti intensivi", a firma dei Dott. Agr. e For. Cassol e Scariot, maggio 2014.